

Polisemia di un gesto: l' *emittere hastam* dei *duces* e dei feziali

Giovanni TURELLI

(*Université de Brescia*)

1. – In uno scritto dei primi anni Settanta del secolo scorso, Elisabeth Rawson¹, nel solco di una linea di pensiero ipercritica² nei confronti dell'antichità e dell'autenticità della tradizione feziale³,

¹ E.RAWSON, 'Scipio', 'Laelius', 'Furius' and the Ancestral Religion, JRS 63 (1973), pp.161-174.

² Di 'ipercriticismo' parlano letteralmente J.-L.FERRARY, 'Ius fetiale' et diplomatie, E.Frézouls – A.Jacquemin (a cura di), *Les relations internationales. Actes du Colloque de Strasbourg 15-17 juin 1993*, Paris 1995, p.419, e B.ALBANESE, 'Res repetere' e 'bellum indicere' nel rito feziale (*Liv. 1,32,5-14*), AUPA 46 (2000), p.9. Secondo tale dottrina il sacerdozio feziale e, almeno in parte, il ius fetiale sarebbero frutto di ricerche antiquarie del II secolo a.C., riprese dall'annalistica, accresciute e portate a pieno compimento in età augustea, quando il collegio sacerdotale sarebbe in effetti stato fondato da Augusto, mantenendosi poi fino almeno al III secolo d.C. Oltre a Rawson, cfr. R.M.OGILVIE, *A Commentary on Livy, Books 1-5*, Oxford 1965, pp.110-112, pp.127-136; C.SAULNIER, *Le rôle des prêtres fétiaux et l'application du «ius fetiale» à Rome*, RHD 58 (1980), pp.171-199; T.WIEDEMANN, *The Fetiales: a Reconsideration*, CQ 36 (1986), p.478ss.; C.AULIARD, *Les Fétiaux, un collège religieux au service du droit sacré international ou de la politique extérieure romaine?*, in *Mélanges P.Lévêque*, VI, Paris 1992, pp.1-16; V.JLARI, *s.v. trattato internazionale (dir. rom.)*, ED 44 (1992), 1336s. Benché non ipercritiche, meritano però attenzione, nel presente contesto, le posizioni di E.GABBA, *Aspetti culturali dell'imperialismo romano*, Firenze 1993, p.20, p.28, p.30 [= *Storiografia greca e imperialismo romano*, RSI 86 (1974), pp.625-642], p.72ss. [= *Aspetti culturali dell'imperialismo romano*, Athenaeum 65 (1977), pp.49-74], p.171 [= *Cassio Dione e la teoria dell'imperialismo difensivo*, RSI 67 (1955), pp.301-11], per il quale l'idea romana del bellum iustum sarebbe il portato teorico dell'espansionismo e dei contatti con il mondo ellenico; e W.V.HARRIS, *War and Imperialism in Republican Rome. 327-70 B.C.*, Oxford 1979, p.171, che, sulla scorta di Polyb. 6.56.6-15 (dove lo storico greco disquisisce dell'utilità della religione al fine di mantenere il popolo coeso) attribuisce alla procedura di guerra romana un significato meramente psicologico.

³ Con l'espressione 'tradizione feziale', adottata per brevità, si intende indicare

afferitava che le ragioni dell'interesse verso quest'ultima, e della sua reviviscenza dalla seconda metà del II secolo a.C., sarebbero imputabili alla scelta politica di tre esponenti di spicco dell'aristocrazia romana dell'epoca – Scipione Emiliano Africano, Gaio Lelio e Lucio Furio Filo: il cosiddetto 'circolo scipionico' – di controllare e utilizzare la religione al fine di mantenere l'ordine costituito⁴.

L'assunto della corrente di pensiero nella quale la studiosa si inserisce è che, nell'ambito dei rapporti 'internazionali'⁵, il *corpus*

tanto il *corpus* normativo giuridico-religioso del *ius fetiale* quanto i sacerdoti feziali, che della cura, applicazione e interpretazione del medesimo si occupavano. Per una panoramica generale, cfr.: J.RUBINO, *Untersuchungen über römische Verfassung und Geschichte*, Cassel 1839, p.167ss.; L.LANGE, *Römische Alterthümer*, Berlin 1876, pp.322-330; G.FUSINATO, *Dei Feziali e del diritto feziale*, *Atti della Reale Accademia dei Lincei*, Roma 1884, pp.3-141; ID., s.v. 'feziali', *Digesto Italiano*, XI/1, Torino 1895, pp.574-587; T.MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, Leipzig 1887³, I, p.250ss.; II, p.112ss., p.675ss.; III, p.1147ss.; SAMTER, s.v. 'Fetiales', *PWRE* 6 (1909), col.2259-2265; A.WEISS, *Le droit fétil et les Fétilaux a Rome, France Judiciaire*, Paris 1883 (1880, Thèse pour le doctorat); ID., s.v. 'fetiales', *Daremberg-Saglio, Dictionnaire des antiquités grecques et romaines*, II/2, Paris 1896, pp.1095-1101; G.WISSOWA, *Religion und kultus der Römer*, München 1971 (1912), pp.550-555; T.FRANK, *The Import of the Fetial Institution*, *CP* 7 (1912), pp.335-342; E.DE RUGGIERO, s.v. 'fetiales', *Dizionario epigrafico di antichità romane*, III, Roma 1922, pp.66-71; A.MAGDELAIN, *Essai sur les origines de la sponsio*, Paris 1943, p.6ss.; J.MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung*, Darmstadt 1957³ (Leipzig 1885), pp.415-427; ID., *Le culte chez les Romains*, Paris 1890, pp.143-157; P.CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano*, Torino 1965, spec. 3-48; G.DUMÉZIL, *Ius Fetiale*, ID., *Idées romaines*, Paris 1969, pp.61-78; J.RÜPKE, *Domus militariaeque*, Stuttgart 1990, p.97ss.; V.ILARI, s.v. 'trattato internazionale (dir. rom.)', *cit.*, pp.1335-1350; A.WATSON, *International Law in Archaic Rome. War and Religion*, Baltimore-London 1993; M.R.CIMMA, *I feziali e il diritto internazionale antico*, *Ius Antiquum* 6 (2000), pp.24-31 [= *Diritto@Storia*, www.dirittoestoria.it/iusantiquum/articles/N6Cimma.htm]; A.ZACK, *Studien zum "Römischen Völkerrecht"*, Göttingen 2001, spec. 1-73; F.SINI, 'Fetiales, quod fidei publicae inter populos praeerant': riflessioni su 'fides' e "diritto internazionale" romano (a proposito di 'bellum', 'hostis', 'pax'), *Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica contemporanea*, III, Padova 2003, pp.481-539.

⁴ E.RAWSON, 'Scipio', 'Laelius', 'Furius', *cit.*, 161 s., con riferimento (nt.3), al già citato Polyb. 6.56.6-15 (*supra*, nt.2), documento cardine in questo ordine di riflessioni [cfr. altresì ID., *Religion and Politics in the Late Second Century B.C. at Rome*, Phoenix 28 (1974), 193-212].

⁵ L'aggettivo è utilizzato convenzionalmente per brevità e a fini di chiarezza espositiva e non sottintende affatto alcuna presa di posizione su un tema (quello dell'esistenza di un diritto 'internazionale' dell'antichità) ancora oggi ampiamente discusso in dottrina, sul quale, lungi dall'affrontarlo, ci si limita ad alcune indicazioni

normativo del *ius fetiale*, fino a quel momento scarno, disorganico e prossimo alla scomparsa per desuetudine, sarebbe stato oggetto di un «revival»⁶ che ne avrebbe restaurato, organizzato e arricchito le pratiche. Il contributo personale di Rawson sta nel riflettere sulle cause di questo processo, indicandole, appunto, nella volontà di costruire un'ideologia legittimante l'attuale sistema di potere ad opera del circolo scipionico.

Oggetto del nostro interesse non è però il profilo ideologico colto dalla studiosa, quanto l'interpretazione di alcuni documenti testuali sui quali ella fonda il suo scetticismo. Infatti, pur nel generale accoglimento della linea inaugurata⁷ da Ogilvie, Rawson adduce a sostegno argomenti ulteriori, ragionando su documenti nei quali sarebbe possibile cogliere gli indizi di una reviviscenza della tradizione feziale, appunto, dalla metà del II secolo a.C. Poiché la sua riflessione ha consolidato e rafforzato la corrente ipercritica – fornendo una spiegazione sul piano del ‘movente’ all'operazione di rinascita – ed è diventata punto di riferimento per ricerche successive⁸, è forse di qualche utilità vagliare la tenuta del ragionamento con un'indagine di natura esegetica su uno dei testi discussi dalla studiosa.

In particolare intendiamo occuparci di un brano del commento serviano all'Eneide, Serv. *Aen.* 9.52, nel quale si dà conto della procedura feziale per la dichiarazione di guerra. È un documento

bibliografiche: G.FUSINATO, *Dei feziali*, cit., spec. 5-21; G.BAVIERA, *Il diritto internazionale dei Romani*, AG 61 (1898), pp.463-506; P.FREZZA, *Le forme federative e la struttura dei rapporti internazionali nell'antico diritto romano*, SDHI 4 (1938), pp.363-428; e 5 (1939), pp.161-201; ID., *In tema di relazioni internazionali nel mondo greco-romano*, SDHI 33 (1967), pp.337-358; G.GANDOLFI, *Spunti di diritto internazionale in Tito Livio*, AG 147 (1954), pp.7-49; P.CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale*, cit., spec. 30ss.; K.-H.ZIEGLER, *Das Völkerrecht der römischen Republik*, ANRW I.2 (1972), pp.68-114; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*², II, Napoli 1973, p.43ss.; B.PARADISI, *Due aspetti nella formazione del diritto internazionale antico, Civitas Maxima*, 1974, pp.131-217; K.-H.ZIEGLER, *Kriegsverträge im antiken römischen Recht*, ZSS 102 (1985), pp.40-90; A.MASI, s.v. 'diritto internazionale nel diritto romano', *Dig. Disc. Pubbl.* 5 (1990), pp.252-257; V.ILARI, s.v. 'trattato internazionale (dir. romano)', cit., p.1335ss.; C.BALDUS, *Vestigia pacis: der Römische Friedensvertrag als Struktur und Ereignis*, *Historia* 51 (2002), spec. 303ss.

⁶ E.RAWSON, 'Scipio', 'Laelius', 'Furius', cit., p.167.

⁷ R.M.OGILVIE, *Commentary on Livy*, cit., pp.110-112, pp.127-136, pone le basi della linea di pensiero in discorso, benché ALBANESE, *Res repetere*, cit., p.9, affermi che egli abbia soltanto 'rinverdito' un'impostazione già consolidata.

⁸ Quali quelle di Saulnier e Auliard, citate *supra*, nt. 2.

piuttosto lungo, in cui peraltro al commento del grammatico si intreccia uno *Scholium Danielis* (il c.d. 'Danielino'), che aggiunge ulteriori dati e informazioni⁹. Rawson non analizza, però, l'intero testo, ma si concentra su un passaggio brevissimo dello scolio, la citazione tratta dal *Calenus*, uno degli scritti che compongono la raccolta dei *Logistorici* di Varrone¹⁰. Tuttavia è proprio l'analisi del testo nella sua integrità che può fare luce sulla sua corretta interpretazione.

2. – Procediamo senz'altro con una ricognizione del documento:

Serv. *Aen.* 9.52:

PRINCIPIUM PUGNAE hoc de Romana sollemnitate tractum est. Cum enim volebant bellum indicere, pater patratus, hoc est princeps fetialium, proficiscebatur ad hostium fines, et praefatus quaedam sollemnia, clara voce dicebat se bellum indicere propter certas causas, aut quia socios laeserant, aut quia nec abrepta animalia, nec obnoxios redderent. Et haec clarigatio dicebatur a claritate vocis. Post quam clarigationem hasta in eorum fines missa indicabatur iam pugnae principium. [Schol. Dan.] Post tertium autem et tricesimum diem quam res repetissent ab hostibus, fetiales hastam mittebant. Denique cum Pyrrhi temporibus adversum transmarinum hostem bellum Romani gesturi essent nec invenirent locum, ubi hanc sollemnitate per fetiales indicendi belli celebrarent, dederunt operam, ut unus de Pyrrhi militibus caperetur, quem fecerunt in circo Flaminio locum emere, ut quasi in hostili loco ius belli indicendi implerent. Denique in eo loco ante aedem Bellonae consecrata est columna. Varro in Caleno ita ait duces cum primum hostilem agrum introituri erant, ominis causa prius hastam in eum agrum mittebant, ut castris locum caperent. Ergo bene hoc poeta de more Romano tractum Turno utpote duci dedit. Sed in hac consuetudine fetialis, qui bellum indicebat, antequam hastam iaceret, etiam terram hostium contestabatur: unde quidam volunt Aenean scientem quod bellum gesturus esset, sicut a sibylla cognoverat, ubi ad Italiae partem debitam venit, primum adorasse terram, ut geniumque loci primamque deorum Tellurem.

I versi nei quali Virgilio descrive l'apertura della battaglia per

⁹ G.THILO/H.HAGEN (ed.), *Servii grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii*, Leipzig 1881.

¹⁰ Vedi *infra*, nt.20. Cfr. M.VON ALBRECHT, *Storia della letteratura latina*, tr. it. Torino 1995 (1992), I, p.591. Ulteriori informazioni in T.WIEDEMANN, *The Fetiales*, *cit.*, p.482.

mano di Turno, con il gesto del lancio di un giavelotto verso i nemici¹¹, offrono a Servio l'occasione per un approfondimento sul rituale feziale della *indictio belli*¹². Tra le altre cose, il documento testimonia di una modificazione procedurale ritenuta importante pressoché da tutta la dottrina in materia, l'invenzione dell'*ager quasi hostilis*¹³: si faceva acquistare¹⁴ un appezzamento di terra, situato a Roma nei pressi del tempio della dea Bellona¹⁵, all'*hostis*¹⁶, così da

¹¹ Virg. *Aen.* 9.52s.: (...) *et iaculum attorquens emittit in auras./ principium pugnae* (...).

¹² Cfr. Liv.1.32.6-14. Oltre alla bibliografia indicata *supra*, nt.3, per un approfondimento esegetico sul documento liviano cfr. B.ALBANESE, *Res repetere*, cit., pp.7-47 e A.CALORE, *Forme giuridiche del 'bellum iustum'* (*Corso di Diritto romano - Brescia, a.a. 2003-2004*), Milano 2003, p.45ss.

¹³ Si tratta di una *fictio iuris*, sulla quale cfr. il fondamentale studio di P.DE FRANCISCI, *Appunti e considerazioni intorno alla 'columna bellica'*, *Atti della Pontificia Accademia romana di Archeologia* 27 (1951-52), pp.189-203; nonché, da ultimo, l'esame accurato di E.BIANCHI, *Fictio iuris. Ricerche sulla finzione in diritto romano dal periodo arcaico all'epoca augustea*, Padova 1997, pp.111-127. Cfr. inoltre: G.DEMELIUS, *Die Rechtsfiktion in ihrer geschichtlichen und dogmatischen Bedeutung. Eine juristische Untersuchung*, Weimar 1858, p.22ss.; K.LATTE, *Römische Religionsgeschichte*, München 1960, p.122 [nella cui lettura si tengano presenti le pesanti critiche di A.BRELICH, *Un libro dannoso: la "Römische Religionsgeschichte" di Kurt Latte* (München 1960), *Storia e materiali di storia delle religioni* 32 (1961), pp.311-354]; P.CATALANO, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano. Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, ANRW II.16.1 (1978), pp.503-505, che colloca l'episodio nel più ampio genere delle trasformazioni dell'*ager* da *Romanus* a *peregrinus* e viceversa.

¹⁴ Circa i problemi connessi alla possibilità che un soldato nemico acquistasse la proprietà su un appezzamento di terra sul suolo italico e sui contenuti di tale diritto, cfr. T.MOMMSEN, *Römisches Staatsrecht*, cit., III, p.831; P.DE FRANCISCI, *Appunti e considerazioni intorno alla 'columna bellica'*, cit., p.195ss.; P.CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale*, Torino 1960, p.270 (269) nt.89; K.LATTE, *Römische Religionsgeschichte*, cit., p.122; J.W.RICH, *Declaring War in the Roman Republic in the Period of Transmarin Expansion*, Coll. Latomus 149, Bruxelles 1976, p.57, p.126ss.; P.CATALANO, *Aspetti spaziali*, cit., p.503 e p.505 nt.265 (critica del punto di vista di Latte); T.WIEDEMANN, *The Fetiales*, cit., p.481; A.WATSON, *International Law*, cit., p.56ss. Si vedano, da ultimo, le osservazioni di BIANCHI, *Fictio iuris*, cit., p.121ss., sull'impiego del '*quasi*' (trascurato dalla dottrina) ad indicare «come quella porzione di terreno non sia territorio nemico, ma che ad essa sia stata attribuita una qualità in qualche misura 'simile' all'*ager Hostilis*»; con rimando (nt.241) a CATALANO, *Populus Romanus Quirites*, Torino 1974, p.122ss., quanto alla precisazione che dovesse essere interesse dei feziali considerare l'*ager* straniero unicamente ai fini del *ius fetiale*, non già secondo i dettami della scienza augurale.

¹⁵ Cfr. Ov. *Fast.* 6.205-208; Fest. (Paul.) s.v. *Bellona*, 30 L. Sulla dea Bellona cfr. K.LATTE, *Römische Religionsgeschichte*, p.281ss.; G.DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, trad. it. Milano 2001 (Paris 1974), p.341ss.

potervi espletare la procedura della *hastae emissio* senza allontanarsi dalla città ed evitando il viaggio fino ai confini del territorio nemico.

Tale innovazione, giudicata più o meno attendibile sotto il profilo storico¹⁷, se considerata sul piano giuridico è in grado di spiegare il motivo per cui, da un certo momento in poi, i feziali non si sarebbero più recati nel territorio nemico per adempiere i rituali preliminari alla guerra¹⁸; ma soprattutto si inserisce nella riflessione più ampia sulla progressiva laicizzazione delle procedure romane antecedenti alla dichiarazione di guerra, che sarebbero appunto passate attraverso questa ed altre successive modifiche¹⁹.

¹⁶ Nel caso specifico, si trattava di un soldato di Pirro, ma in seguito il *locus* dovette essere ritenuto «genericamente *hostilis*», affinché vi si potesse svolgere la dichiarazione di guerra contro qualunque popolo (P.DE FRANCISCI, *Appunti e considerazioni intorno alla 'columna bellica'*, cit., p.198, p.201; cui *adde* le precisazioni di E.BIANCHI, *Fictio iuris*, cit., p.127 nt.257).

¹⁷ Critici: K.LATTE, *Römische Religionsgeschichte*, cit., 122 nt.3; J.W.RICH, *Declaring War*, cit., p.57, p.126ss.; T.WIEDEMANN, *The Fetiales*, cit., p.480ss.; J.RÜPKE, *Domus militiaeque*, cit., p.106; A.ZACK, *Studien*, cit., p.34ss. (spec. 37, p.46ss.).

¹⁸ La notizia serviana, nelle sue implicazioni giuridiche, è generalmente accettata in dottrina [G.FUSINATO, *Dei Feziali*, cit., p.63ss.; K.LATTE, *Römische Religionsgeschichte*, cit., p.122 (ma v. a nt.3 i dubbi sul resoconto di Servio); J.W.RICH, *Declaring War*, cit., p.57, che, però (nt.3), nega valore al documento in esame; W.V.HARRIS, *War and Imperialism*, cit., p.267ss.; C.SAULNIER, *Le rôle des prêtres fétiaux*, cit., p.178; E. BIANCHI, *Fictio iuris*, cit., p.115ss.; A.CALORE, *Forme giuridiche*, cit., p.82 nt.134.], anche perché altrimenti attestata: Ovid. *Fast.* 6.199-208; Dio Cass. 50.4.4-5; Fest. (Paul.) s.v. '*Bellona*', 30 L. A queste si aggiungono le notizie di Gell. *N.A.* 16.4.1, che riporta un frammento dal *liber III de re militari* di Cincio [grammatico di età ciceroniana, da non confondere con l'annalista Cincio Alimento: cfr., anche per indicazioni bibliografiche, G.DONATUTI, *La 'clarigatio' o 'rerum repetitio' e l'istituto parallelo dell'antica procedura civile romana*, IVRA 6 (1955), p.41 nt.86]; e Diod.8.26 conservato in Tz. *Hist. var. chil.* 5.555ss., in cui, pur mancando menzione esplicita dei feziali, un collegamento sembra evidente, benché rilevato, in dottrina, solo da G.FUSINATO, *Dei Feziali*, cit., p.61 nt.4, e J.MARQUARDT, *Römische Staatsverwaltung*, cit., p.422 nt.3 (e ID., *Le culte chez les Romains*, cit., p.151 nt.5), seguiti oggi da A.ZACK, *Studien*, cit., p.38 e nt.140.

¹⁹ Si deve a F.W.Walbank la formulazione di un'ipotesi di modificazione della procedura di dichiarazione di guerra, articolata e difesa in una serie di scritti: A.H.MACDONALD - F.W.WALBANK, *The Origins of the Second Macedonian War*, JRS 27 (1937), pp.180-207 (Walbank è autore della parte II.2, 192-197); F.W.WALBANK, *A Note on the Embassy of Q. Marcius Philippus, 172 B.C.*, JRS 31 (1941), pp.82-93; ID., *Roman Declaration of War in the Third and Second Centuries*, CP 44 (1949), pp.15-19. Ma v. anche ID., *A Historical Commentary on Polybius*, I, Oxford 1999 (1970), p.680ss. (a.l. 6.13.6). *Contra*: J.W. RICH, *Declaring*, cit., spec. 56ss. (in linea col quale J.-L.FERRARY, '*Ius fetiale*', cit., p.423); A.GIOVANNINI, *Le droit fécial et la déclaration de guerre de Rome à Carthage en 218 avant J.C.*,

Qui sta la ragione dell'interesse di Rawson, che sul collegio sacerdotale e sui riti del *ius fetiale* è radicalmente scettica. Nel contesto della prospettiva politica e ideologica dalla quale guarda all'intero fenomeno feziale, come uno strumento di controllo politico e sociale nelle mani del circolo scipionico, ella muove alla ricerca di ogni elemento utile a screditare l'ipotesi della attendibilità delle informazioni giunte sino a noi. In particolare, l'invenzione dell'*ager quasi hostilis* al tempo della guerra contro Taranto e Pirro, re dell'Epiro (280 a.C.), sarebbe una modifica «very doubtful», e ciò sarebbe dimostrato dalla citazione varroniana tramandata dal Danielino: «*Varro in Caleno ita ait duces cum primum hostilem agrum introituri erant, ominis causa prius hastam in eum agrum mittebant, ut castris locum caperent*»²⁰; che la studiosa commenta così: «It does not seem to be known to Varro, since he anyway believes that the spear-throwing on the frontier was done by *duces*, and symbolized choosing a camp-site»²¹. A Varrone, in sostanza, sarebbe sconosciuta la prassi rituale della *hastae emissio*, poiché egli crede che il gesto fosse compiuto da *duces* (e non da feziali), sulla frontiera nemica (e non in Roma), e rappresentasse semplicemente la scelta del sito per l'accampamento. Di qui il carattere dubbio del gesto in sé e del fatto che venisse compiuto dai feziali²², ma anche un elemento di discredito (insieme ad altri e all'interno del più ampio discorso svolto dalla studiosa) dell'intero *ius fetiale*.

3. – Personalmente ritengo però che, ove sottoposto ad una lettura attenta e completa, il testo in esame conduca ad escludere una simile interpretazione, e la frase di Varrone non vada posta in relazione strettamente consequenziale e di piena conformità al discorso svolto fin lì nel commento a Virgilio. Consideriamone attentamente i contenuti.

Servio espone concisamente, ma con chiarezza, la sostanza della procedura dichiarativa di guerra. Egli ci informa che, nei casi in cui fosse necessario, il feziale nominato *pater patratus*²³ si recava ai

Athenaeum 80 (2000), pp.69-116.

²⁰ Varr. *Logistorici* fr. 2 Semi.

²¹ E.RAWSON, 'Scipio', 'Laelius', 'Furius', *cit.*, p.167.

²² E.RAWSON, 'Scipio', 'Laelius', 'Furius', *cit.*, p.167: «it is not even likely that the fetials threw a spear about in Rome itself».

²³ Servio stesso lo definisce, nel testo, «*princeps fetialium*» (v. anche Serv. *Aen.*

confini del nemico, dove compiva la *clarigatio*²⁴: recitate formule solenni, ‘notificava’²⁵ l’intenzione di intraprendere un conflitto in ragione o di una violenza commessa nei confronti di alleati o della mancata restituzione di animali o prigionieri («*aut quia socios laeserant, aut quia nec abrepta animalia, nec obnoxios redderent*»); quindi gettava una lancia oltre il confine, a significare l’apertura dello scontro. Fin qui l’originale serviano.

Il Danielino, nel prosieguo, arricchisce il panorama con notizie ulteriori: la *hastae emissio* non aveva luogo immediatamente, ma trentatré giorni dopo la *rerum repetitio*; al tempo della guerra contro Pirro, *transmarinus hostis*, la procedura subì una modifica che

12.206). La difficoltà di definire la figura, soprattutto per quanto concerne la qualità di ‘*patratus*’, era percepita già in antico: Plut. *Quaest. Rom.* 62 (v. le precisazioni di A.WATSON, *International Law, cit.*, p.77 nt.44). Cfr.: J.RUBINO, *Untersuchungen, cit.*, p.172ss. e nt.2; G.FUSINATO, *Dei Feziali, cit.*, p.38ss.; F.MÜLLER, ‘*Pater patratus quid significet, Mnemosyne* 55 (1927), pp.386-394; A.MAGDELAIN, *Essai sur les origines de la sponsio, cit.*, p.10, p.20; K.LATTE, *Römische Religionsgeschichte, cit.*, p.121ss. (nel senso di ‘gemachten’ Vater) fittiziamente creato a somiglianza del *pater familias*); R.SANTORO, *Potere e azione nell’antico diritto romano, AUPA* 30 (1967), p.494ss., che, nel solco dell’impostazione di Wagenvoort, accentua nel *pater patratus* l’incremento di potenza dovuto al contatto con i *sagmina*; L.ZURLI, *Ius iurandum patrare, id est sancire foedus (Liv. I,24,6), Rhein. Museum f. Philol.* 123 (1980), pp.337-348; D.SABBATUCCI, *Lo stato come conquista culturale*, Roma 1984 (1975), p.131ss., che esclude invece qualunque profilo magico o sovranaturale e vede nella *factio* del *pater patratus* un procedimento di ‘cosificazione’ per diminuire «la responsabilità personale o l’esercizio della volontà» (p.142); A.CALORE, «*Per Iovem lapidem*». *Alle origini del giuramento*, Milano 2000, p.46 e nt.28, p.58ss.; A.ZACK, *Studien, cit.*, p.54 e nt.214 (ulteriore bibliografia); per l’etimologia: A.ERNOUT/A.MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris 2001 (1932), s.v. ‘*patro*’, p.488ss.; ma anche, con alcune divergenze, G.SEMERANO, *Le origini della cultura europea. Dizionari etimologici*, II, Firenze 1994, s.v. ‘*patro*’, p.507.

²⁴ Sulla quale cfr. E.VOLTERRA, *L’istituto della ‘clarigatio’ e l’antica procedura delle ‘legis actiones’*, *Scritti in onore di Carnelutti*, IV, Padova 1950, p.243ss. (con indicazione della bibliografia precedente: p.249 nt.2); G.DONATUTI, *La ‘clarigatio’ o ‘rerum repetitio’*, *cit.*, pp.31-46; E.BIANCHI, *Fictio iuris, cit.*, p.113 nt.219; A.CALORE, *Forme giuridiche, cit.*, p.52, pp.59ss.

²⁵ Il verbo, non appropriato se preso alla lettera, rende tuttavia il significato di un’attività priva di sfumature diplomatiche e tutta intesa a cristallizzare le pretese di Roma. Efficacemente A.CALORE, *Forme giuridiche, cit.*, p.103, definisce la *clarigatio*, e, più precisamente, le parti che la compongono, *rerum repetitio* e *testatio*: «enunciati performativi, gesti costituenti che ponevano in essere validamente situazioni giuridiche»; ove si coglie nitidamente l’eco della riflessione di R.ORESTANO, *I fatti di normazione nell’esperienza romana arcaica*, Torino 1967, p.189ss., sulla «parola creatrice».

consentì di eseguirla in territorio italico, senza dover attraversare il mare; l'innovazione fu istituzionalizzata con la consacrazione²⁶ di una *columna* davanti al tempio di Bellona; da Varrone si apprende che i *duces* usavano *mittere hastam* in territorio nemico all'atto di entrarvi, affinché fosse di buon auspicio per l'insediamento dell'accampamento; per questo Virgilio attribuirebbe lo stesso gesto a Turno, giacché egli era un *dux*; in tale *consuetudo*, però, il feziale compiva una *contestatio* della *terra hostium*, e per questo, a parere di taluni, Enea, giunto nella *debita pars Italiae*, si sarebbe prostrato in adorazione della terra rivolgendosi al *genium loci* e alla *dea Tellus*.

I dati forniti dal testo, considerati nella mera successione espositiva, non aiutano a comprendere se ed in qual misura l'interpretazione di Rawson sia corretta. Certo il fatto che un autore del I secolo a.C. come Varrone, attento peraltro ai feziali e allo *ius fetiale*²⁷, ignori (come in effetti può sembrare dalla glossa del Danielino) una innovazione procedurale inaugurata oltre un secolo addietro, sarebbe singolare e forse significativo proprio nel senso preteso dalla studiosa. Tuttavia, mi pare che, stando alla lettera del testo, l'unico dato veramente inconfutabile sarebbe, se Rawson fosse nel giusto, l'assoluta incoerenza e illogicità del discorso del Danielino, che, dopo avere approfondito ulteriormente rispetto a Servio, in chiave diacronica, le vicende della *indictio belli*, introdurrebbe nel discorso una citazione che ne sconfesserebbe l'attendibilità sia sul piano storico, sia sul piano procedurale. Infatti nella citazione, oltre a mancare qualunque cenno ai sacerdoti, Varrone fa riferimento ai confini del nemico e non ad un appezzamento in Roma, con la conseguenza che il passo, implicitamente, escluderebbe che Varrone conoscesse la modifica e che essa avesse avuto una qualche presa. Per tacere del riferimento, privo di qualunque connessione logica con il discorso fin lì svolto, al fatto che il gesto fosse compiuto a fini apotropaici («*ominis causa*») e indirizzato a *castris locum capere*.

Il salto logico richiede, a mio avviso, almeno un tentativo di chiarimento.

²⁶ Che si possa essere trattato di una *consecratio* è erroneo secondo P.DE FRANCISCI, *Appunti e considerazioni intorno alla 'columna bellica'*, cit., p.198: ciò avrebbe infatti trasformato l'*ager* in *res sacra* «e cioè pertinente agli dei, e quindi il terreno avrebbe perduto la qualità di *hostilis*»; v. inoltre E.BIANCHI, *Fictio iuris*, cit., p.118ss.

²⁷ Che altrove mostra chiaramente di conoscere: Varr. *l.l.* 5.86; *vita p.R.* 2.75 R, 3.93 R.

4. – Tralasciando, a questo punto, la bipartizione ‘per autori’, sarà forse utile affidarsi alla costruzione del testo, seguendo le indicazioni che le congiunzioni periodali (avverbiali e avversative) forniscono, operando cioè una partizione ‘per contenuti’.

Il documento si apre con l’illustrazione della procedura di *indictio belli*, che costituisce un blocco unitario riferibile a Servio e non pone problemi. Più articolato il discorso del Danielino.

Innanzitutto («*post tertium... mittebant*») egli completa il testo che precede con la precisazione, strettamente connessa, sull’arco di tempo decorrente tra la *clarigatio* e la *hastae emissio*. Quindi fornisce due informazioni sulle modificazioni procedurali: l’invenzione dell’*ager quasi hostilis* nel Circo Flaminio («*denique... implerent*») e il posizionamento della *columna bellica* proprio in quel luogo, davanti al tempio di Bellona («*denique... columna*»). Entrambe le annotazioni sono introdotte dall’avverbio ‘*denique*’, che stabilisce una correlazione logica tra le parti del discorso in successione tra loro e quindi introduce una scansione temporale tra gli eventi²⁸.

Il testo, considerato nella sua interezza, presenta fin qui un’impostazione coerente strutturalmente, che riflette l’organicità del discorso nei contenuti: si descrive la *clarigatio*, se ne illustrano le vicende modificative. Possiamo dunque dire che il Danielino si mantiene, a livello di contenuti, in linea con la prima parte del discorso, integrandola con informazioni aggiuntive (*denique... denique...*).

L’esposizione prosegue con la descrizione dell’usanza praticata dai *duces* e riferita da Varrone. Terminata la citazione, Danielino annota:

Ergo bene hoc poeta de more Romano tractum Turno utpote duci dedit. Sed in hac consuetudine fetialis, qui bellum indicebat, antequam hastam iaceret, etiam terram hostium contestabatur: unde quidam volunt Aenean scientem quod bellum gesturus esset, sicut a sibylla cognoverat, ubi ad Italiae partem debitam venit, primum adorasse terram, ut geniumque loci primamque deorum Tellurem.

²⁸ Cfr. A.ERNOUT/A.MEILLET, *Dictionnaire étymologique, cit.*, s.v. ‘*denique*’, p.169; LEUMANN/HOFMANN/SZANTYR, *Lateinische Grammatik*, II, München 1997 (1972), p.514 («aus **de-ne-que* ‘und am Ende’»); P.G.W.GLARE (ed.), *Oxford Latin Dictionary*, Oxford 1997, s.v. ‘*denique*’, p.515; con il significato, quindi, di ‘e dopo’. La creazione del *quasi hostilis locus*, del tempio e della *columna* appartengono, infatti, a epoche diverse: cfr. E.BIANCHI, *Fictio iuris, cit.*, p.122 e nt.244.

Egli sottolinea che Virgilio, quindi (*ergo*), ha attribuito opportunamente (*bene*) a Turno questo tratto del costume romano, in quanto (*utpote*²⁹) questi è un *dux*. Continua poi aggiungendo che, però (*sed*), a tale *consuetudo* il feziale affiancava la *contestatio* della terra prima di gettare l'*hasta*, e per questo (*unde*), secondo alcuni (*quidam*), Enea, consapevole che avrebbe dovuto condurre una guerra, approdando nella *debita pars Italiae*, si sarebbe prostrato in adorazione del *genium loci* e della *dea Tellus*³⁰.

A mio avviso, le considerazioni del Danielino fanno piena luce sul significato della citazione varroniana, che, pur nel contesto di un discorso tutto imperniato sul gesto dei feziali, segna un cambiamento di discorso rispetto a quanto viene prima. Letto da qui in poi, infatti, il discorso funziona perfettamente e presenta una quadripartizione coerente: (a) *consuetudo* dei *duces*, (b) esemplificata da Turno; (c) *consuetudo fetialis*, (d) esemplificata da Enea.

Ciò è chiaramente confermato dal '*sed*', che segna una distinzione netta all'interno di questa parte del testo e fuga ogni dubbio: il gesto dei *duces* coincide materialmente con quello del feziale, ma non sul piano della funzione e del rito, poiché ad esso i sacerdoti devono aggiungere la *contestatio* della terra.

Il commento del Danielino, quindi, non va letto come unità organica a sé stante, ma nel complesso dell'intero documento. Egli dapprima si preoccupa di completare il quadro tratteggiato da Servio e poi introduce nuove informazioni, che gli consentono di chiarire alcuni tratti dei personaggi e del poema virgiliano.

Così tutto torna ad avere un senso perfettamente logico. La citazione di Varrone è finalizzata a spiegare un gesto compiuto da Turno e a fissare una differenza con il rito feziale: quello è posto in essere dai *duces* con il duplice fine dell'individuazione di un sito per l'accampamento e di buon augurio; questo è attuato dai sacerdoti³¹ e

²⁹ '*Utpote*' è avverbio causale che indica proprio la naturalità di una conseguenza: cfr. A.TRAINA/T.BERTOTTI, *Sintassi normativa della lingua latina*, Bologna 2003³, p.427ss.; LEUMANN/HOFMANN/SZANTYR, *Lateinische Grammatik*, I, München 1977 (1926-1928), p.525, e II, *cit.*, p.421; P.G.W.GLARE (ed.), *Oxford Latin Dictionary*, *cit.*, s.v. '*utpote*', p.2119ss.

³⁰ Cfr. Virg. *Aen.* 7.135-137: *Sic deinde effatus frondenti tempora ramol implicat et geniumque loci primamque deorum/ Tellurem Nymphasque et adhuc ignota precatur/ flumina.*

³¹ Nel confronto tra Turno ed Enea, Danielino precisa che il primo è *dux*, mentre nulla dice del secondo; ma la funzione di *sacerdos* in Enea è forse implicita, poiché non va

segue la procedura della *clarigatio*. Si tratta, in sostanza, di una identità materiale che cela una distinzione funzionale, che si coglie in ragione della diversità dei soggetti che pongono in essere quel determinato gesto. L'aggiunta, nell'ambito del *ius fetiale*, del '*terram contestari*' realizza un rituale diverso, quanto a complessità, ma anche nel fine e nel significato: militare e apotropaico in un caso, giuridico-religioso nell'altro. Il gesto compiuto dai sacerdoti va dunque letto proprio in correlazione al «*terram hostium contestabatur*», ovvero alla invocazione della terra straniera a testimone (che lo scoliaste ritrova nell'atto di Enea, appena sbarcato in Italia, di rivolgersi al *genium loci* e alla *dea Tellus*). In ciò si può forse cogliere l'eco dell'invocazione dei *fines* (del territorio nemico) compiuta dai sacerdoti in apertura della procedura di *indictio belli*, prima di oltrepassarli³²; in ogni caso, il contesto suggerisce una marcata connotazione giuridico-religiosa, che nell'omologo gesto dei *duces* manca affatto³³. Su un piano più generale, del resto, i molti punti di contatto tra *indictio belli* e forme del processo civile romano inducono a considerare assodata la cifra

dimenticato che Virgilio connota chiaramente il suo protagonista con funzioni sacerdotali: cfr. G.LURASCHI, s.v. '*foedus*', *Enciclopedia Virgiliana*, II, Roma 1985, p.548ss.; ID., '*Foedus*' nell'*ideologia virgiliana*, *Atti del III seminario romanistico gardesano*, Milano 1988, p.300ss.

³² Liv.1.32.6: *Legatus ubi ad fines eorum venit unde res repetuntur, capite uelato filo – lanae uelamen est – «Audi, Iuppiter» inquit; «audite, fines» – cuiuscumque gentis sunt, nominat –; «audiat fas. Ego sum publicus nuntius populi Romani; iuste pieque legatus venio, verbisque meis fides sit»*. Gli stessi *fines* sono, in questo caso, personificati: cfr. G.DUMÉZIL, *La religione romana arcaica*, cit., p.95. Circa la possibile equivalenza tra l'invocazione dei *fines* e quella della terra, cfr. A.ERNOUT – A.MEILLET, *Dictionnaire étymologique*, cit., s.v. '*finis*', p.236: «au pl. *fīnēs*, -ium 'frontières d'un pays' et le pays limité par elles»; P.G.W.GLARE (ed.), *Oxford Latin Dictionary*, cit., s.v. '*finis*', p.703 (spec. nn. 1 e 2). Si consideri inoltre Liv.1.32.10, dove si invocano la testimonianza di tutte le divinità, tra cui quelle terrestri: «*Audi, Iuppiter, et tu, Iane Quirine, dique omnes caelestes, vosque terrestres vosque inferni, audite; ego vos testor populum illum – quicumque est, nominat – «iniustum esse neque ius persolvere (...)*».

³³ Il gesto del *dux* è infatti compiuto *ominis causa*, ovvero con un fine apotropaico e benaugurante: cfr. A.ERNOUT/A.MEILLET, *Dictionnaire étymologique*, cit., s.v. '*omen*', p.461; E.BENVENISTE, *Il vocabolario delle istituzioni indoeuropee*, tr. it. Torino 2001 (Paris 1969), p.477ss.; A.ZACK, *Studien*, cit., p.48ss. (con bibliografia). Va però dato conto della posizione di G.DUMÉZIL, *Ius fetiale*, cit., p.74, p.75 e nt.1, che interpreta l'*emittere hastam*, più che come una presa di possesso, come la «'fondation' mystique du champ où l'armée romaine s'avancera ensuite, protégée par les dieux», e legge pertanto in continuità i gesti del *dux* e del *fetialis*, immaginando un passaggio di consegne, nel tempo, da questo a quello.

giuridica della procedura feziale³⁴. È il dato giuridico, a mio avviso, il discrimine tra la *hastae emissio* dei feziali e quella dei *duces* e ritengo che ciò si possa ben cogliere nella glossa del Danielino.

Peraltro, nel senso di una distinzione funzionale tra le due modalità di impiego del gesto si era già espresso, in un fondamentale studio sul rituale feziale della *hastae emissio*, Bayet, il quale mostra di considerare assolutamente pacifico il fatto che si tratti di due distinte ipotesi³⁵ e ricorda la diffusa usanza di scagliare un'arma nel territorio nemico per segnalare l'inizio del combattimento³⁶.

³⁴ Cfr. H.A.A.DANZ, *Der sakrale Schutz im römischen Rechtverkehr*, Jena 1857, p.181ss. (criticato da G.FUSINATO, *Dei Feziali*, cit., p.70ss.; E.VOLTERRA, *L'istituto della 'clarigatio'*, cit., p.251 nt.1); G.DONATUTI, *La 'clarigatio' o 'rerum repetitio'*, cit., p.46; A.WATSON, *International Law*, cit., p.20ss.; B.ALBANESE, *'Res repetere'*, cit., p.44; A.CALORE, *Forme giuridiche*, cit., p.88ss. (con ulteriore bibliografia), p.180ss. (sulla equivalenza *repetere/vindicare*). Icastico è poi il parallelismo istituito da Gaio (4.16) tra la *festuca* e la *hasta* (cfr. E.VOLTERRA, *L'istituto della 'clarigatio'*, cit., p.253; A.CALORE, *Forme giuridiche*, cit., p.83).

³⁵ J.BAYET, *Le rite du fécial et le cornouiller magique, Croyances et rites dans la Rome antique*, Paris 1971 (= *Mélanges d'Archéologie et d'Histoire*, Roma 1935, pp.29-76), p.25 nt.6, scrive, a commento della citazione varroniana: «Suit un rapprochement (mais accompagné d'une distinction formelle) avec le rite du fécial». Cfr. inoltre B.ALBANESE, *'Res repetere'*, cit., p.28 (27) nt.32, che, discutendo dell'innovazione dell'*ager quasi hostilis*, osserva: «Forse la notizia derivava da Varrone, che la glossa cita immediatamente dopo, per un fenomeno strettamente affine». Coglie la sovrapposizione semantica anche WIEDEMANN, *The Fetiales*, cit., p.483, anche se con una lettura dubbia, a mio avviso, del testo varroniano e con un'interpretazione discutibile, sul versante giuridico, dell'intero documento (sulla quale cfr. le convincenti critiche di WATSON, *International Law*, cit., p.56ss.; nonché E.BIANCHI, *Fictio iuris*, cit., p.116 nt.227). Diverse, invece, le conclusioni di A.ZACK, *Studien*, cit., p.46ss. – che pure coglie la polisemia del gesto (p.48ss.) –, il quale, considerando difficilmente concepibile una doppia esecuzione del gesto, ipotizza un trasferimento dai *duces* ai feziali (al contrario di quanto affermato da Dumézil: v. *supra* nt.33), secondo la prassi del progressivo passaggio di competenze dal re o dai magistrati ai sacerdoti, ampiamente attestata nell'esperienza romana. Nella lettura dell'a. pesa, però, il fatto di ritenere la *hastae emissio* un'aggiunta di epoca augustea (che avrebbe preso a modello il gesto del *dux*), affatto separata dalla «völkerrechtliche Kriegserklärung» (p.48).

³⁶ J.BAYET, *Le rite du fécial*, cit., p.25 e nt.3 (con indicazioni bibliografiche), che collega la finalità apotropaica al profilo magico, ove si consideri (nt.7) il fatto che i *castra* sono «image religieuse de la ville», posti «au milieu des forces invisibles qui la gardent». Onde evitare equivoci, va tuttavia precisato che lo studioso considera il gesto del *dux* come simbolico «d'une prise de possession», mentre carica l'atto feziale di significati ulteriori, tra i quali quello magico (v. p.28, p.40ss.); diversamente dunque da Dumézil (*supra*, nt.33). Cfr. inoltre F. BLAIVE, *Indictio belli. Recherches sur l'origine du droit fécial romain*, RIDA 40 (1993), pp.185-207, che rielabora vari

5. – In conclusione, possiamo riassumere le considerazioni fin qui svolte come segue. Il fulcro dell'intero testo è e rimane l'emistichio iniziale, «*principium pugnae*», al quale vanno rapportate tutte le informazioni fornite gradatamente. L'apertura del conflitto con il lancio della *hasta* evoca la procedura feziale e per questo Servio ne espone i tratti essenziali, ma, nel peculiare contesto in cui è inserito, il gesto ha un diverso significato, quello riferito da Varrone. Il Danielino, che evidentemente era a conoscenza della polisemia del gesto, dà conto di essa. Dapprima segue il filo del discorso serviano e ne integra le informazioni sulla *clarigatio*; quindi, esaurite le notizie integrative, torna al tema principale del discorso, il *principium pugnae*, e lo interpreta con riferimento alla narrazione di Virgilio, superando l'equivoco di Servio³⁷.

Parafrasando quindi liberamente, è mia opinione che il senso del commento del Danielino sia il seguente: l'*emittere hastam* è gesto compiuto dai *duces* nell'intraprendere la battaglia con l'ingresso in territorio nemico, e per questo Virgilio lo ha opportunamente attribuito a Turno, che è un *dux*. Altro è la procedura feziale, di cui riferisce Servio, che, pur condividendo la *consuetudo* della *hastae emissio*, richiede l'adempimento ulteriore del *terram contestari*, in quanto finalizzata non alla materiale apertura delle ostilità, bensì alla solenne dichiarazione di guerra a seguito dell'esito negativo della *clarigatio*³⁸.

Tornando ora al nostro punto di partenza, ovvero la correttezza dell'interpretazione di Rawson, ritengo che la polisemia dell'*emittere*

studi, tra cui quelli dei due studiosi citati. Il gesto del lancio della *hasta*, del resto, è carico di simbolismo. Per restare al mondo romano si pensi a Romolo che scaglia un'asta sul Cermalò dall'Aventino, la quale mette radici e fiorisce: cfr. Ovid. *Met.* 15.560-564; Plut. *Rom.* 20.6 (ne fa una dimostrazione di forza); Serv. *Aen.* 3.46 (gesto compiuto «*captato augurio*»), discussione e bibliografia in A.CARANDINI, *La leggenda di Roma*, I, Milano 2006, p.418ss.

³⁷ Su «ingenuità e imprecisioni» di Servio, in relazione ad aspetti di *ius fetiale*, sia in questo *locus* che in Serv. *Aen.* 10.14, cfr. B.ALBANESE, *'Res repetere'*, cit., pp.8-11, p.27, p.28 e nt.34, il quale tende a privilegiare l'attendibilità delle glosse danieline.

³⁸ P.DE FRANCISCI, *Appunti e considerazioni intorno alla 'columna bellica'*, cit., p.202, colloca questo atto tra i «riti efficienti che creavano una situazione concreta e cioè lo stato di guerra»; cfr. inoltre CALORE, *Forme giuridiche*, cit., p.104, il quale parla, a proposito della *indictio belli*, di un «congegno orale-gestuale» tendente alla «'giuridicizzazione' delle relazioni con gli stranieri».

hastam o, se si preferisce, la duplicità di funzione e significato del gesto in ragione del contesto in cui è compiuto e degli esecutori, destituisca di fondamento l'interpretazione della studiosa. Non è, in altre parole, dalla citazione di Varrone che possiamo dedurre l'ignoranza da parte dell'antiquario del I secolo a.C. della tradizione feziale e quindi trarre elementi a screditare quest'ultima. Anzi, emerge con estrema chiarezza una funzione marcatamente giuridico-religiosa dei sacerdoti feziali (e non meramente diplomatica, magica o, come recentemente è stato sostenuto, «propagandistica»³⁹), che ha consentito al glossatore di Servio di operare una netta distinzione rispetto ad altre usanze.

³⁹ L.LORETO, *È scoppiata la guerra coi Romani. I meccanismi delle decisioni di politica internazionale e delle decisioni militari a Roma nella media repubblica (327-265 a.C.)*, *BIDR* 94-95 (1991-92 [pubbl. 1993]), p.248.